

N. R.G. 2017/8663



## TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

## PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8663/2017 promossa da:

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 4 aprile 2017, ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA:**

nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da con il quale è stata chiesta la sospensione del provvedimento del Prefetto n. emesso in data 5.1.2017 con il quale quest'ultimo ha revocato la patente di guida al ai sensi dell'art. 120 Codice della strada in relazione alla sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Pavia in data 10.2.2015, irrevocabile dal 14.3.2015 per il reato di cui all'art. 73 comma 1 *bis* DPR 309/90 nonchè la restituzione della patente di guida

Il ricorrente, quanto al *fumus boni iuris*, richiamando le argomentazioni poste a fondamento della rilevata non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova con riguardo all'art. 120 c.d.s., ha contestato la legittimità del decreto prefettizio lamentando l'incompetenza dell'autorità amministrativa ad applicare una misura che, alla luce delle sue caratteristiche – ed in particolare della sua immediata accessorietà ad una sanzione penale, della sua gravità ed afflittività – ha sostanzialmente natura penale e pertanto può essere applicata unicamente dal giudice penale. A sostegno della propria tesi ha richiamato i c.d. criteri Engel enucleati dalla Corte di Strasburgo in base ai quali una sanzione si qualifica come "penale" sulla base della natura dell'infrazione e della gravità della sanzione stessa.

Ha dedotto altresì che le modifiche introdotte dal legislatore all'art. 73 nel 2013 e nel 2014 introducendo una figura autonoma per le condotte di lieve entità avrebbero fatto venire meno l'automatismo collegato alla condanna rispetto al venir meno dei requisiti morali per mantenere o per ottenere il rilascio del titolo abilitativo alla guida con conseguente necessità di valutare caso per caso la sussistenza del venir meno del requisito di moralità richiesto; ha rilevato che il richiamo alle fattispecie di cui agli artt. 73 e 74 era stato introdotto dal legislatore, modificando l'art. 120 codice della strada nel 2009 quando la disciplina di cui all'art. 73 già era stata modificata nel senso di contenere un'unica fattispecie di reato, comprendendo anche la fattispecie di lieve entità; che il venir meno della disciplina "unitaria" dell'art. 73 DPR 309/90 determinava una ricaduta sulla



disciplina dell'art. 120 Cds che ne richiedeva una interpretazione costituzionalmente orientata. Richiamando la disciplina speciale di cui all'art. 85 DPR 309/90, ha insistito nella necessità di una valutazione da parte dell'autorità che dispone la revoca della patente alla luce della particolare afflittività dei suoi effetti.

Quanto al *periculum* ha dedotto che la revoca della patente avrebbe reso estremamente difficoltoso, se non impossibile, per il ricorrente lo svolgimento della propria attività lavorativa di portalettere junior presso , mansione per cui è necessario l'utilizzo dell'automobile.

Parte resistente, costituitasi, ha contestato la ricostruzione avversaria ravvisando la permanenza del carattere dovuto del provvedimento di revoca e ha chiesto respingersi il ricorso.

In occasione della prima udienza fissata per il 4 aprile 2017 parte ricorrente ha precisato che il diritto soggettivo azionato davanti all'AGO è il diritto alla circolazione, irrimediabilmente limitato dal provvedimento di revoca della patente; ha evidenziato come – qualora si ritenesse automatica la revoca della patente in caso di condanna ex art. 73 DPR 309/90 – non si ravviserebbe alcuna forma di tutela nei confronti del provvedimento impugnato e ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Parte resistente, pur costituitasi, non è comparsa e il giudice si è riservato di decidere.

Tanto premesso ritiene il Tribunale che la domanda del ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.

In primo luogo va osservato che non appare contestabile la natura amministrativa della revoca della patente prevista dalla disposizione di cui all'art. 120 Codice della strada, revoca che consegue ad un provvedimento riservato alla autorità amministrativa e che il legislatore ha collegato al verificarsi di alcune fattispecie tipizzate connotate da un disvalore strettamente connesso alla possibilità di guidare più che alla gravità del comportamento in concreto posto in essere, prevedendo un giudizio a tutt'oggi caratterizzato da un vero e proprio automatismo. L'art. 120 c.d.s. non può essere considerata una norma avente natura penale o a questa sovrapponibile in termini di afflittività, trattandosi di una disposizione che, prima ancora di imporre una sanzione, regolamenta un aspetto strettamente amministrativo inerente alle qualità personali necessarie per ottenere o conservare la patente di guida. Infatti il provvedimento prefettizio con il quale viene disposta la revoca della patente non spiega alcun effetto penale e non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma segue esclusivamente alla constatazione della sopravvenuta insussistenza dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida nei casi tassativi esplicitati dal Legislatore (Cass. 10406/14).

Inoltre l'art. 120 Cds prevede che la perdita di determinati requisiti morali comporti automaticamente la revoca della patente e proprio questo automatismo configura la lesione di diritto





soggettivo che fonda il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, altrimenti dovendosi ipotizzare un intervento dell'Ago nello svolgimento della attività discrezionale della PA.

Tale automatismo non è venuto meno per effetto della novella legislativa in materia di stupefacenti, normativa che ha avuto ad oggetto solo il trattamento sanzionatorio e la configurazione della fattispecie di lieve entità come autonoma fattispecie, senza modificare la tipologia di condotta ritenuta rilevante e che, in ogni caso, preesisteva anche alla data di entrata in vigore dell'art. 120 codice della strada.

L'art. 120 codice della strada nel prevedere la necessità che chi intenda richiedere il titolo abilitante alla guida come chi intenda conservarlo, sia in possesso di alcuni requisiti "morali" attribuisce valore alla sussistenza in capo al richiedente di determinate condizioni personali che vengono ricollegate alla commissione di determinate condotte illecite. Dette condotte non sono richiamate per gravità della pena, ma per tipologia di fattispecie, evidenziandosi così una indicazione di valore da parte del legislatore avuto riguardo a determinate categorie di violazioni che si assumono particolarmente incisive sotto il profilo della sicurezza stradale piuttosto che all'entità della pena, sintomo della gravità del reato.

L'analisi testuale della norma, inoltre, consente di apprezzare che ivi si opera un richiamo indistinto all'art. 73 DPR 309/90, senza operare distinzioni di maggiore o minore gravità delle condotte ivi contenute, che pur si distinguevano in condotte di maggiore o minore gravità anche precedentemente alla recente novella legislativa, essendo l'ipotesi della lieve entità presente nella fattispecie, ancorchè quale circostanza attenuante, da tempo ed anche all'atto della entrata in vigore del nuovo codice della strada.

Lo stesso Consiglio di Stato (sent. 3791/15) ha ritenuto, con riguardo all'art. 120 c. della strada, che "la disposizione in esame – tenuto conto del potenziale utilizzo della patente di guida per agevolare o commettere reati, o ancora in condizioni che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone – seleziona diverse ipotesi in presenza delle quali viene meno l'affidabilità morale di chi aspira a conseguire il predetto titolo".

In tale contesto non vi è dubbio che tutte le condotte illecite previste dall'art. 73 DPR 309/90 ( che sanziona la detenzione, la cessione, l'importazione etc.) si muovono nello stesso ambito ed evidenziano lo stesso intento criminale sia che esse riguardino droghe leggere o pesanti sia che riguardino ipotesi di lieve entità ben potendo entrambe incidere nella stessa misura sulla sicurezza stradale e l'incolumità delle persone.

Sotto questo profilo non si ritiene neppure percorribile la strada della "interpretazione costituzionalmente orientata" dell'art. 120 Cds suggerita dal ricorrente; invero, come già evidenziato, ciò che rileva al fine di operare il giudizio in ordine ai richiesti requisiti morali di chi



intenda ottenere o conservare il titolo abilitativo alla guida non è la gravità della pena edittale o irrogata ma la violazione così come ricondotta alla tipologia legislativa richiamata che, sulla base di una insindacabile scelta del legislatore, è stata individuata nell'art. 73 DPR 309/90 e non in altre condotte altrettanto gravi, dando evidenza di una ritenuta maggior significatività della stessa in tema di tutela della incolumità delle persone rispetto alla circolazione stradale. In ogni caso vale sottolineare che l'intervento legislativo sull'art. 73 DPR 309/90 non ha determinato mutamenti strutturali della fattispecie; infatti la circostanza del fatto di lieve entità ha sì assunto formalmente la caratteristica di ipotesi autonoma di reato con previsione di una ridotta pena edittale ma non sono mutate le condotte che integrano la fattispecie penale avendo i cambiamenti inciso solo sul trattamento sanzionatorio, compreso il giudizio di bilanciamento.

Infine, con riguardo alla tutela in caso di revoca della patente ex art. 120 Cds, si osserva che la forma di tutela prevista dal legislatore consiste nella valutazione – da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria – della corretta applicazione del provvedimento di revoca da parte del Prefetto, che si considera legittimamente emesso in presenza di uno dei presupposti indicati dalla norma. Nel caso di specie risulta pacifica la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90, che costituisce elemento ostativo al mantenimento del titolo della patente di guida e in presenza della quale è legittima la revoca della patente di guida da parte dell'amministrazione.

Pertanto in difetto dei requisiti necessari prescritti ex art. 120 Cds, il ricorrente non ha, allo stato diritto al mantenimento della patente di guida. Tale ostacolo potrà essere superato – nei tempi e nei modi previsti dalla legge - attraverso un eventuale provvedimento di riabilitazione.

Le considerazioni sopra esposte, sulla base delle quali va esclusa la sussistenza del fumus boni iuris, consentono di non procedere all'esame del requisito del periculum ( peraltro neppure sufficientemente documentato).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità della questione trattata e dell'assenza di attività istruttoria.

## **PQM**

Respinge il ricorso ex art. 700 cpc;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente che si liquidano in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Milano, 24 aprile 2017

Il Giudice Valentina Boroni

